

Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Delegazione di Vizzini

Al Signor Prefetto di Catania

Via prefettura 14

95100 Catania

Oggetto: Richiesta urgente di intervento

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Delegazione di Vizzini, nella persona della sua delegata sul territorio, Maria Carla Caffarelli, con la presente porta a conoscenza il signor Prefetto di quanto accade al fine di un Suo tempestivo intervento.

Sul territorio di Vizzini ormai da anni si verificano gravi fatti che riguardano i randagi. Sono, infatti, ormai innumerevoli i cani rinvenuti morti di fame e di stenti nonché vittime di avvelenamento.

La Lega Nazionale per la difesa del Cane sul territorio si prende cura giornalmente di oltre 150 cani, il cui numero è destinato sensibilmente a salire rendendo sempre più complicata la gestione del problema del randagismo.

E' indubbio che tale problematica possa essere risolta, conformemente al dettato normativo legge 281/91 con un duplice intervento:

- Mediante un controllo da parte degli organi preposti affinché tutti i cani risultino microcippati.
- Il controllo della popolazione canina mediante interventi di sterilizzazione non solo dei cani randagi ma, conformemente all'art. 6 co.4 e 5 del regolamento esecutivo anche dei cani i cui proprietari hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che sono titolari di pensione sociali nonché dei proprietari che non sono più in condizione di provvedere al loro mantenimento.
- urgente bonifica del territorio da esche avvelenate destinate all'uccisione di cani e gatti mediante l'attivazione prevista dalla normativa vigente.

In merito alla sterilizzazione gratuita, dubbi interpretativi sono sorti sull'applicazione del regolamento esecutivo, essendo stato ritenuto che l'intervento gratuito non riguardi i soggetti di cui al comma 4 e 5 co del regolamento di attuazione, e ciò alla luce della sentenza emessa dal TAR Palermo n.3167 del 4.12.2014.

Dalla lettura di tale sentenza si evince che è stato abrogato soltanto il comma 3 "gli interventi di sterilizzazione sui cani di proprietà iscritti all'anagrafe e sui gatti di proprietà sono effettuati da medici veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore in base alle tariffe minime individuate dal tariffario dell'Ordine provinciale dei medici veterinari", consentendo la libera applicazione del tariffario e non l'art.6 co.4 e 5.

Per quanto sopra si chiede urgentemente un intervento del Prefetto affinché :

- 1) L'organo preposto esegua un controllo su tutti i cani presenti sul territorio per garantire che tutti possano essere microcippati per consentirne l'identificazione.
- 2) venga garantita la sterilizzazione gratuita ai proprietari di cani che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che sono titolari di pensione sociali, ed hai proprietari che non sono più in condizione di provvedere al loro mantenimento.
- 3) vengano sterilizzati gratuitamente i cani che seguono le greggi e le mandrie che non risultano di loro proprietà di qualcuno.
- 4) Gli organi preposti compiano controlli più accurati del territorio attivando le norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche avvelenate o di bocconi avvelenati visti i numerosi casi di avvelenamento.

Sicura di uno Suo solerte intervento Le porgo cordiali saluti.

Catania, il 28 maggio 2016

Maria Carla Caffarelli



Martedì, Aprile 26, 2016

VETEXCHANGE

ANMVI LE APPLICAZIONI I
PER IL MEDICO
8 Ottobre 2016 CREMONA - 12 Nover
www.anmvi.it

HOME | RUBRICHE | REGIONI | VIDEO | ARCHIVIO | COLOPHON | CONTATTI | NEWSLETTER

RANDAGISMO, ACCOLTO RICORSO ORDINE DI PALERMO

cerca...

Martedì, 10 Luglio 2007 13:30



Il Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo la richiesta dell'Ordine dei Medici Veterinari di Palermo, assistito dall'avvocato Cristian Dolce, ha sospeso il decreto sul randagismo pubblicato lo scorso 6 aprile sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Ne dà notizia il Presidente dell'Ordine di Palermo, **Paolo Giambruno** in un comunicato stampa in cui spiega che il ricorso era stato proposto perchè il Decreto che ha visto legge la luce a distanza di sette anni dalla legge regionale imponeva che le sterilizzazioni fossero effettuate: "in base alle tariffe minime individuate dal tariffario dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari" togliendo cioè ai professionisti la possibilità di applicare tariffe superiori alle minime. Ma, secondo quanto scritto nel ricorso dell'avvocato Dolce, ancor più inaccettabile era quella parte del decreto che imponeva ai Veterinari Liberi Professionisti di effettuare gratuitamente le sterilizzazioni nei cani e nei gatti i cui proprietari "hanno compiuto i sessantacinque anni di età e che sono titolari di pensione sociale". *"Abbiamo protestato con l'Assessorato facendo presente che le tariffe minime erano state abrogate dal decreto Bersani ma ci hanno riposto facendo confusione tra tariffe minime (abrogate) e tariffario."* spiega Paolo Giambruno. *"Addirittura ci hanno risposto che il decreto Bersani è dell'11 agosto 2006 e loro il decreto sul randagismo lo avevano inviato per il parere due giorni prima, anche se poi il decreto è stato firmato a gennaio 2007."* "L'Ordine dei Veterinari di Palermo non è mai stato sentito nonostante la legge lo prevede espressamente. Il decreto pone a carico dei già disastri bilanci delle aziende sanitarie locali i farmaci per i cani presenti nei rifugi. *"Di questi aspetti del decreto"* aggiunge Giambruno *"interesseremo la Corte dei Conti"* La legge regionale sul randagismo, la numero 15 del 2000 rimane, quindi, ancora senza il regolamento di attuazione.

- IL COMUNICATO STAMPA DELL'ORDINE DI PALERMO
- SICILIA, ANAGRAFE E PREVENZIONE RANDAGISMO
- LA SENTENZA DEL TAR DELLA SICILIA


Share [CONDIVIDI SU VETLINK](#)

< Prec

Categoria: Notizie quotidiane

ATTUALITÀ

IL PROGRAMMA DEI VET L'ONAOSI



Più assist moderniz aumentar dare nuov

IN SETTE PUNTILE PRO FUTURO SINDACO DI MIL

CERCASI DIRIGENTE PEI ANIMALE E VEGETALE"

ANMVI E SIVE ALLA CONI RIFORMA DELL'IPPICA

AVIARIA, BASSA PATOGE ALLEVAMENTO AVICOLI



EDITORIALE

A PROPOSITO DI FOOD F CONFLITTO DI INTERESS



La situazi dopo il se sull'alimen paradoss

3167
old 4-12
succ >
2014



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 03167/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01377/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2007, proposto dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Dolce, con domicilio eletto in Palermo, via Principe di Paternò, 78, presso lo studio del predetto difensore;

contro

- la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore,

- l'Assessorato regionale della Sanità, in persona dell'Assessore pro tempore,

entrambi rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi, 81;

per l'annullamento

previa sospensione

- del Decreto Presidenziale n.7 del 12 gennaio 2007, pubblicato in G.U.R.S. n. 15 del 6 aprile 2007, avente a oggetto il “*Regolamento esecutivo dell’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo*”, in particolare dell’art. 6, commi 3 e 4;
- dei provvedimenti connessi, presupposti e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di formale costituzione in giudizio, con i relativi allegati, dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni regionali resistenti;

Vista l’ordinanza collegiale n.1414 del 6 luglio 2007, di accoglimento della domanda incidentale di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati;

Viste le memorie difensive e di replica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014, per le parti, i difensori presenti così come specificato nel verbale d’udienza;

CONSIDERATO che con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Palermo, ha impugnato, al fine dell’annullamento, previa sospensione cautelare, il Decreto Presidenziale n.7 del 12 gennaio 2007, pubblicato in GURS n. 15 del 6 aprile 2007, avente a oggetto il “*Regolamento esecutivo dell’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo*”, in

particolare, l'art. 6, commi 3 e 4.

Se ne deduce l'illegittimità per i seguenti motivi:

1) *“Violazione e falsa applicazione di legge: articolo 2233 Codice Civile; violazione e falsa applicazione di legge: decreto legge n.223 del 4/7/06 articolo 2; eccesso di potere per sviamento; incompetenza”*.

Si sostiene, in buona sostanza, che sia il 3° comma dell'art. 6, secondo il quale *“Gli interventi di sterilizzazione sui cani di proprietà iscritti all'anagrafe e sui gatti di proprietà, sono effettuati da medici veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore in base alle tariffe minime individuate dal tariffario dell'Ordine provinciale dei medici veterinari”*, sia il successivo 4° comma in forza del quale *“Sono esenti dal pagamento delle spese per gli interventi di sterilizzazione i proprietari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che sono titolari di pensione sociale”*, sarebbero in contrasto con il principio della libera determinazione del compenso professionale anche in deroga ai minimi tariffari, così come sancito dall'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”* (c.d. Decreto Bersani), entrato in vigore il 4 luglio 2006 e convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 223, entrata in vigore il giorno 12 seguente;

2) *“Violazione e falsa applicazione di legge: articolo 16, comma 3 della l.r. n.15 del 3/7/2000”*.

La determinazione dei minimi tariffari, in ogni caso, doveva essere oggetto di concertazione con l'Ordine dei medici veterinari della Regione;

RITENUTO, preliminarmente, che va affrontata la

questione dell'ammissibilità del presente ricorso avente a oggetto l'impugnazione di atto regolamentare.

In tema d'impugnazione di fonti normative secondarie, la giurisprudenza amministrativa distingue due categorie di atti regolamentari.

Da un lato, gli atti contenenti solo "volizioni preliminari", cioè statuizioni di carattere generale, astratto e programmatico, come tali non idonei a produrre un'immediata incisione nella sfera giuridica dei destinatari, che andranno impugnati unitamente e contestualmente ai relativi atti applicativi (cd. tecnica della doppia impugnazione).

Dall'altro, gli atti regolamentari denominati "volizione - azione", i quali contengono, almeno in parte, previsioni destinate a un'immediata applicazione e, quindi, come tali, capaci di produrre un immediato effetto lesivo nella sfera giuridica dei destinatari; gli stessi devono essere gravati immediatamente, a prescindere dalla adozione di atti applicativi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 450).

Ritiene il Collegio che l'associazione ricorrente abbia correttamente impugnato in parte qua il regolamento in epigrafe indicato, essendo le contestate prescrizioni in esso contenute autonomamente ed immediatamente censurabili.

RITENUTO che è fondato il primo motivo.

L'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani), rubricato "*Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali*" dispone che "*In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle*

persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

(...)".

E' la stessa Amministrazione resistente che, rispondendo alla richiesta di revoca immediata del Decreto n. 7 del 2007, avanzata dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Palermo, con la nota prot. n. 3 del 15 maggio 2007, depositata in atti, riconosce l'avvenuta abrogazione da parte del c.d. Decreto Bersani dell'obbligatorietà delle tariffe minime e ne fa discendere la conseguenza che *"i medici veterinari liberi professionisti, alla luce di quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2006, norma successiva alla Legge regionale 15/2000 (ndr. della quale l'impugnato regolamento è disciplina esecutiva) potranno applicare la tariffa liberamente contrattata con il cliente"*, dichiarando, a proposito della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 6 di volere *"chiarire, con un apposito provvedimento che i predetti interventi verranno effettuati gratuitamente solo presso le strutture pubbliche e presso gli ambulatori veterinari comunali"*;

RITENUTO, perciò, che il ricorso è fondato in forza del primo assorbente motivo e che va accolto;

RITENUTO che, come di norma, le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Condanna le Amministrazioni regionali resistenti alla rifusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500, 00 (Euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)